

02	19/11/2019	Modificato logo	V. Guzzo	V. Guzzo	D. Gilormo
01	30/10/2018	Eliminati i requisiti di Associazioni esterne ad AICQ SICEV. Eliminati i vincoli per il personale interno ed esterno di SICEV già regolamentati con altri documenti. Eliminata verifica CSI. Revisione generale del documento.	M. Baroni R. De Pari	V. Guzzo	R. De Pari
00	20/02/2018	Emissione	M. Baroni R. De Pari	V. Guzzo	R. De Pari
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Referente Schema/ Direttore/ Responsabile SGQ	Verificato da Responsabile SGQ	Approvato da A.U. /Presidente

Premessa

Il Codice Deontologico si rivolge a tutti i professionisti iscritti nel Registro del Musicoterapeuta certificati AICQ SICEV S.r.l. (in seguito per brevità AICQ SICEV). Ha come obiettivo principale quello di scoraggiare e rivelare possibili comportamenti illeciti o scorretti.

AICQ SICEV diffonde il contenuto del presente Codice tra i soggetti sopra menzionati. Esso dovrà essere sottoscritto per accettazione dai Professionisti inseriti nei Registri di AICQ SICEV e da ogni altro soggetto che potrà essere successivamente identificato dalle parti.

I soggetti sopra menzionati hanno l'obbligo dell'osservanza del presente Codice Deontologico e ne divengono altresì parte attiva contribuendo alla sua corretta applicazione e segnalando agli Organi competenti le inadempienze ad esso afferenti. Il presente Codice Deontologico costituisce la base per la definizione delle norme e dei regolamenti previsti da AICQ SICEV per il Registro del Musicoterapeuta Professionista.

Art. 1 – Principi generali. Definizione del profilo professionale.

Il Musicoterapeuta è un professionista certificato da AICQ SICEV, a seguito di percorsi di formazione idonei, che utilizza il suono, la musica e i suoi elementi come forma di intervento specifico, all'interno di una relazione che si sviluppa in un processo volto a sostenere e incoraggiare una migliore condizione fisica, mentale, sociale ed emotiva. Il Musicoterapeuta opera in differenti ambiti di intervento e collabora con le équipes di riferimento. La pratica musicoterapica, l'aggiornamento continuo e la ricerca in musicoterapia sono basati su standard professionali in accordo con i contesti internazionali.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici integrati, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso l'aggiornamento professionale continuo e permanente e la supervisione.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Il Musicoterapeuta Professionista è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli del presente Codice Deontologico; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di Musicoterapeuta Professionista certificato AICQ SICEV.

Art. 2 - Etica del Musicoterapeuta Professionista

L'esercizio della Musicoterapia comporta da parte del professionista imparzialità e neutralità ed assenza di giudizio nei confronti dei propri clienti.

Il Musicoterapeuta (MU) è tenuto ad osservare le seguenti norme.

1. Le condizioni di religione, origine etnica, status sociale, sesso, età non devono nuocere all'impegno del MU verso l'utente.
2. L'intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell'utente, tenendo conto del suo stato psicofisico senza menomazione dei suoi diritti
3. Il MU si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorisce il rapporto solo finché è necessario, sottopone a frequenti verifiche il processo in atto.

4. Il MU opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e programma il proprio intervento in collaborazione con l'équipe di riferimento. Tale indicazione deve essere ottemperata nel lavoro sia in campo pubblico che privato.
5. L'inizio e la continuazione dell'intervento sono subordinati al libero consenso dell'utente (o dal legale rappresentante) preventivamente informato degli obiettivi, modalità e tecniche utilizzate dal MU.
6. Il MU è tenuto a tutelare l'espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità e creatività per migliorarne la qualità della vita. Il MU rispetterà le opinioni, i valori, i modi di essere dell'utente, anche se non condivisi.
7. Il MU potrà eventualmente far visita al domicilio dell'utente solo su sua richiesta e per motivi di lavoro.
8. Il MU, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Purché non rechi danno all'utente, là dove vengano meno il livello e l'area di competenza, può trasferire il caso ad altro operatore competente concordando contenuti e modalità con l'utente.
9. Il MU non può fornire le proprie prestazioni professionali ad un utente con il quale intercorra un rapporto di parentela, di familiarità o un legame di amicizia.

Art. 3 – Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il MU deve attenersi al segreto assoluto quanto allo svolgimento e contenuto dei propri interventi.

1. Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai MU, anche gli stagisti e gli allievi in formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività.
2. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell'utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
3. Il MU deve aver cura del materiale relativo all'utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell'utente. Per il materiale video dovrà avere la firma dell'utente o del suo legale rappresentante.

Art. 4 - Rapporto con i colleghi ed altri professionisti

1. Il MU è tenuto ad una collaborazione professionalmente corretta all'interno dell'équipe di riferimento, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione con altre professioni, a tutela dell'interesse dell'utente.
2. Il MU è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulla metodologia applicata.
3. Il MU non deve fornire le proprie prestazioni ad un utente che è seguito da un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso o aver concordato l'intervento con il collega.
4. Il MU deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza; nel caso di dimostrata e accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell'utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati.

Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale e cura di sé.

1. È dovere del MU curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.
2. Il MU deve aver cura della propria salute fisica e psichica. Qualora esistano da parte sua difficoltà di questo tipo che interferiscono con il proprio lavoro deve esserne consapevole e adoperarsi per una loro corretta gestione.
3. Il MU è tenuto a partecipare, nell'esercizio della professione, a incontri periodici di supervisione individuale o di gruppo.
4. È dovere deontologico del MU certificato AICQ SICEV quello di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti RG 03 e RMU 01 per il settore cui la certificazione si riferisce, emessi da AICQ SICEV, relativamente all'aggiornamento professionale e ai programmi formativi.

Art. 6 – Pubbliche dichiarazioni e pubblicità

1. Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.
2. Nell'attività di autopromozione, i MU sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.
3. Si asterranno da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore.
4. Si asterranno altresì dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.
5. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, comparativa.
6. Il MU certificato AICQ-SICEV deve altresì astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito ad AICQ SICEV stessa.

Art. 7 - Obblighi nei confronti di AICQ SICEV s.r.l.

AICQ SICEV porta a conoscenza degli Organismi di Certificazione, di ACCREDIA e dei rimanenti attori del Sistema di Certificazione le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per i MU.

Il MU è tenuto a dichiarare il proprio stato di MU certificato AICQ SICEV nei confronti dell'utente. È tenuto ad identificarsi come tale nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni necessarie all'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 8 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Art. 9 - Non rispetto del codice

AICQ SICEV sorveglia il rispetto del presente codice deontologico.

In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati e nel presente Codice Deontologico vengono applicati gli articoli facenti riferimento al Capo-Procedimento disciplinare contenuto nei Regolamenti applicabili.

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il professionista, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV le seguenti sanzioni:

- Il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme
- La sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi
- La revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente agli Organi Direttivi di AICQ-SICEV e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili.

Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene data comunicazione ad ACCREDIA.